# REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L.225

**dell’1/12/2016**

Art. 1

# Istituzione

1. E’ istituita la definizione agevolata dei tributi comunali secondo le disposizioni di cui al D.L, 193/2016 art.6 ter , come convertito in Legge n.225 del 1’ dicembre 2016.

Art. 2

# Oggetto

1. Sono oggetto delle definizione agevolata i tributi locali e le entrate patrimoniali per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa direttamente dall’Ente o da soggetti esterni da questo incaricati. Il beneficio di cui alle presenti norme è valido per gli atti notificati fino al 31 dicembre 2016.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui al comma 10 dell’art. 6 del D.L. 193 come convertito in L. 225/2016.
3. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2016 .

Art. 3

# Misura dell’agevolazione e pagamenti

1. Per le ingiunzioni fiscali di cui all’articolo precedente, qualora il contribuente presenti l’istanza di cui al successivo art. 4, non sono dovute le sole sanzioni.
2. La somma residuale dovuta può essere corrisposta o in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Ente o del concessionario affidatario, dell’importo dovuto o, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo, mensili o bimestrali, di importo minimo pari a € 30.00 e con scadenza non oltre il 30 settembre 2018.

Art. 4

# Istanza

1. Chi intende beneficiare della definizione agevolata di cui al presente regolamento, deve presentare istanza entro il 31/03/2017 e successivamente prorogato al **21 Aprile 2017** su modello messo a disposizione dal Comune di Amandola e scaricabile dal sito web istituzionale o dal soggetto incaricato della riscossione, indicando il provvedimento oggetto di definizione, l’eventuale richiesta di pagamento rateale e precisando l’eventuale modalità di rateizzazione richiesta.
2. L’Ente o il concessionario, entro il 15 Giugno 2017 comunicano al contribuente la somma dovuta in unica soluzione o – qualora richiesto – l’importo delle rate, mensili o bimestrali a scelta del contribuente e scadenti l’ultimo giorno del mese .
3. La presentazione dell’istanza sospende anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere ma può essere accolta solo se, rispetto ai piani rateali in essere, risultano adempiuti tutti i versamenti con scadenza antecedente al 31 dicembre 2016. Le rate corrisposte entro il 31 dicembre 2016 si intendono, in primis a copertura di capitale ed interessi.
4. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2016, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Art. 5

# Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

1. L’istanza di cui all’articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l’ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l’istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l’impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.
2. L’istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute.
3. L’istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte dell’ufficio legale interno o del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute. L’ufficio legale interno o il concessionario esterno provvederanno a rideterminare l’importo dovuto.

Art. 6

# Termini

1. La presentazione dell’istanza di cui all’art. 4 sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza stessa.
2. In caso di mancato tardivo o insufficiente pagamento dell’unica o di una rata in caso di pagamento rateale, i termini di cui al comma precedente riprendono a decorrere dalla data di scadenza della rata non onorata. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulla residua somma dovuta.

Art. 7

# Violazioni del codice della strada

1.Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento comporta esclusivamente il non pagamento degli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto c., della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8

# Decadenza

1.In caso di mancato pagamento nel termine prescritto dall’art.3 in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Ente o del concessionario affidatario o di una rata se si è optato nell’istanza iniziale per tale modalità e senza possibilità di mutamento della scelta fatta, la definizione agevolata decade e ritornano dovute le sanzioni e riattivata la procedura di riscossione coattiva.